

### Nota a proposito del periodo 15 marzo – 6 aprile 2021

Nel momento in cui la presente *Nota* viene preparata, non sono ancora disponibili i testi ufficiali del Ministero della Salute e della Regione Veneto. In ogni caso, il Veneto viene inserito nelle «aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto», le cosiddette “zone rosse”, a partire dal lunedì 15 marzo e fino al 6 aprile prossimo.

A partire da questo fatto, **sono consentite le celebrazioni dell’Eucaristia** nella più stretta osservanza delle indicazioni tante volte ricordate. **Sono consentite le celebrazioni del Compimento dei sacramenti** (Cresima ed Eucaristia). Vista la particolare situazione, è bene che il Parroco faccia discernimento con la comunità cristiana (specialmente con il Consiglio Pastorale o i catechisti) circa l’opportunità di celebrare i sacramenti programmati o se rinviarli ad altro periodo, soprattutto se si trattasse di numeri consistenti. Venga comunque data a ciascuna famiglia la possibilità di celebrare il sacramento in un altro momento.

**Sono sospese le attività pastorali che comportino incontri «in presenza»** (catechesi, preparazione ai sacramenti, Organismi di comunione, gruppi formativi, incontri del clero).<sup>1</sup> Qualora lo si ritenga opportuno e utile, per la formazione si potranno usare soltanto modalità «in remoto», sussidi per la preghiera e la catechesi in famiglia, oppure la partecipazione alla Messa feriale (anche per quanti si preparano al Compimento dei sacramenti).

**Sono sospesi il pio esercizio della Via Crucis e del Rosario** comunitario, suggerendo si facciano in forma individuale. **Restano possibili le Quarantore**, se lasciate alla preghiera individuale, senza processioni o altre modalità di convocazione.

Qualora previsto in parrocchia e col consenso dell’Ordinario, **è consentito il Rito della riconciliazione con confessione e assoluzione generale**.

Per quanto riguarda **gli spostamenti**, questi **dovranno essere sempre accompagnati dall’autocertificazione**:<sup>2</sup>

- *I presbiteri e i diaconi*, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro Ministero, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «comprovate esigenze lavorative».
- *I fedeli*, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l’autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità». È necessario che i fedeli si rechino solo in una chiesa nelle vicinanze della propria abitazione o nella stessa Unità Pastorale o almeno nel proprio Comune. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020, confermata da quella del 6 marzo 2021, ha precisato

<sup>1</sup> Saranno on line anche il Consiglio presbiterale e l’incontro dei Vicari foranei previsti da calendario i giorni 18 e 24 marzo.

<sup>2</sup> L’art. 40 del DPCM 2 marzo 2021 vieta gli spostamenti in entrata, in uscita e all’interno delle “zone rosse” se non giustificati da specifiche motivazioni, tra cui le comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. La Circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 ha precisato che «le limitazioni alla mobilità non si riflettono sull’esercizio di attività consentite in base ad altre disposizioni del provvedimento e non espressamente oggetto di restrizioni in forza di specifiche disposizioni contenute nell’art. 3». Le FAQ del Governo sulla zona rossa precisano che «Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità». Il Capo V del DPCM 2 marzo 2021 non vieta le celebrazioni e precisa all’art. 39 che per quanto non disposto diversamente trova applicazione quanto stabilito dal Capo III dello stesso DPCM.

che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la partecipazione a una celebrazione «dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini». Si scorraggino, pertanto, e non si giustificino gli spostamenti per le celebrazioni che non rispondono a questo criterio e fossero invece dovuti a considerazioni e gusti personali.

- *I genitori di catecumeni, comunicandi o cresimandi, nonché i nubendi* se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la loro abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità».
- *I padrini o le madrine di Battesimo o di Cresima così come i testimoni di un matrimonio* possono raggiungere il luogo della celebrazione se abitano all'interno della Regione Veneto.<sup>3</sup> Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nello spostamento tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autodichiarazione in cui dichiarano nella causale «situazione di necessità».
- *Quanti svolgono un servizio gratuito all'attività istituzionale della Parrocchia (organisti, coristi, sacristi, segretari, operatori Caritas, liturgia ...)*, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia nel tragitto tra la propria abitazione e la chiesa e viceversa, potranno esibire l'autocertificazione in cui si dichiara nella causale l'espletamento del servizio di volontariato in Parrocchia.
- *I dipendenti dell'attività istituzionale delle Parrocchie* (come organisti, sacristi o segretari) possono raggiungere il luogo di lavoro indicando nella causale dell'autodichiarazione le «comprovate esigenze lavorative».<sup>4</sup>

**Sono sospese le visite ai malati dei Ministri straordinari della Comunione. I presbiteri potranno rendersi disponibili in caso di situazioni gravi** e laddove richiesti per la Confessione, l'Unzione e il Viatico con le modalità di precauzione più volte ricordate. Per portare la Comunione ai malati che da lungo tempo non possono frequentare la chiesa, i parroci, valutandone l'opportunità, possono affidare questo compito a un parente fidato, conosciuto e che viva assieme al malato.

**In merito ai funerali**, una FAQ pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precisa che «la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19».

**Gli Uffici di Curia, i Vicari episcopali e i Direttori di Ufficio sono raggiungibili soltanto su appuntamento.**

Per altre informazioni relative alla **Settimana Santa**, saranno date ulteriori notizie in considerazione del mutare delle circostanze e delle disposizioni nazionali.



<sup>3</sup> Qualora sorgessero particolari difficoltà in merito ai confini regionali, si contatti l'Ufficio per la liturgia.

<sup>4</sup> Il Codice ATECO dell'attività istituzionale delle Parrocchie è 94.91 ed esso non è compreso tra le attività vietate in zona rossa dal DPCM del 2 marzo 2021.